

## **IL RECUPERO CREDITI IN POLONIA: CONSIGLI UTILI PER UNA MAGGIORE TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI**

---

- 1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CONTRAENTI**
  - 2. REDAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**
  - 3. CONTRATTUALISTICA**
  - 4. GARANZIE DEL CREDITO**
  - 5. TIPI DI DECRETO INGIUNTIVO IN POLONIA**
  - 6. LA FASE DI ESECUZIONE**
  - 7. IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO**
  - 8. PROCEDURA EUROPEA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**
  - 9. CONTATTI**
- 

Negli ultimi anni i rapporti commerciali Italia – Polonia si sono notevolmente incrementati e ciò ha comportato un esponenziale aumento delle liti tra le parti derivante, in primo luogo, dal mancato o inesatto pagamento delle merci o delle prestazioni. Con il presente lavoro vogliamo definire alcune linee guida riguardanti il sistema Polonia la cui adozione, in base alla nostra esperienza di professionisti legali, diminuisce notevolmente il potenziale rischio di adire i tribunali per avviare un procedimento esecutivo per il recupero del credito o, nel caso di inevitabile ricorso al giudice, predispone tutte le condizioni finalizzate alla massimalizzazione dell'efficacia del procedimento stesso.

### **1) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CONTRAENTI**

#### **a) Le visure**

Regola principale è quella di verificare anzitutto chi è il partner col quale si intrattengono dei rapporti commerciali. Infatti è sempre bene venire a conoscenza se la controparte anzitutto gode di un riconoscimento legale in Polonia, se è una società di capitali oppure una società di persone o un'azienda

individuale, se è una realtà sana oppure in liquidazione o in fallimento. Prima dell'inizio delle trattative è fortemente consigliato verificare chi è il soggetto con cui si vuole svolgere la propria attività economica. Tale verifica può essere effettuata contattandoci preliminarmente, possiamo facilmente e con un costo limitato provvedere all'estrazione delle visure relative all'iscrizione della parte polacca nel relativo registro (delle imprese o delle attività commerciali individuali). Solo prendendo visione delle visure aggiornate, è possibile redigere tutta la documentazione (contrattualistica, fatture, documenti di trasporto ecc.) con i dati esatti e aggiornati del partner commerciale.

## b) I numeri identificativi

Nel sistema polacco sono tre i numeri identificativi necessari ad individuare una realtà produttiva in Polonia:

- **NIP**: è il numero di identificazione fiscale emesso dall'Ufficio delle Tasse competente. Esso corrisponde al numero di codice fiscale o di partita IVA italiano. Se il soggetto polacco è titolare di un numero NIP europeo, è possibile verificare la sua esistenza nel sito dell'agenzia delle entrate al seguente link:

<http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>

- **REGON**: è un numero statistico attribuito dal GUS (Ufficio Statistico Centrale);
- **KRS** o il numero dell'attività commerciale individuale: è l'equivalente del numero di iscrizione nel registro delle imprese. Il KRS (Registro Nazionale Giudiziario) è il registro nel quale sono iscritte le società commerciali in Polonia, mentre il registro delle attività commerciali è competente per i titolari di propria partita IVA.

Nel caso di attività unipersonali il numero identificativo è iscritto nel registro delle imprese competente in base alla sede dell'attività e per l'ottenimento dell'estratto di tale registro è necessario l'invio di una richiesta formale al comune competente.

## c) Verifica della persona che sottoscrive i documenti

È essenziale verificare che la persona che si presenta come legale rappresentante o persona legittimata al compimento di determinate attività sia effettivamente titolare di questi poteri e prerogative. La verifica della titolarità dei poteri può essere facilmente evinta da una visura aggiornata ed eventualmente anche dalla ulteriore procura generale o speciale.

## 2) REDAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Nel momento in cui vogliamo vantare un credito è in primo luogo necessario provare l'esistenza dello stesso. L'esistenza può essere provata da diversi tipi di fonti di prova sia scritte che non scritte (è il caso delle testimonianze), ma la prova scritta è sempre preferibile: essa è più facile da acquisire, è soggetta a meno interpretazioni e in maniera più diretta contiene gli elementi rilevanti per fondare la pretesa creditoria.

### a) Lingua della documentazione

Un'accortezza da adottare è quella di produrre tutta la documentazione (ordinativi, fatture, CMR) in versione bilingue tra cui quella polacca. Infatti la lingua ufficiale presso le autorità amministrative e giudiziarie in Polonia è il polacco. Nel caso in cui la documentazione è stata prodotta in altre lingue sarà necessario tradurre la documentazione necessaria con traduzione giurata, il che può anche raggiungere elevati costi a seconda della quantità e della complessità dei documenti da tradurre. La predisposizione della documentazione in versione bilingue permette di evitare queste ulteriori spese ed inoltre rende più chiari e di maggiore comprensione di tutti i dettagli per le parti.

### b) Organizzazione della documentazione

La cura dell'aspetto formale della documentazione (verifica delle sottoscrizioni e degli indirizzi, esattezza e chiarezza delle cifre e delle lettere) risulta di fondamentale importanza dal momento che un nome inesatto, una cifra erroneamente riportata, e casi simili possono dare luogo a errate interpretazioni o a carenze di informazioni essenziali.

### c) Ordinativi e corrispondenza

Al fine di poter ricostruire con esattezza lo svolgimento degli eventi e massimizzare l'efficacia di un procedimento esecutivo futuro (si pensi al caso di attività probatoria in sede giudiziale per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo) è bene conservare gli ordinativi anche sottoscritti in originale dalla controparte. Inoltre una sistematica corrispondenza (comprendente anche quella redatta via posta elettronica o fax) dalla quale si evince il rapporto commerciale tra le parti è utile per le medesime finalità.

### d) Fatturazione

È assolutamente consigliabile richiedere copia firmata in originale della fattura per accettazione (**PRZYJMUJE** in polacco). Apparentemente questa richiesta

sembra eccessiva, tuttavia, nel sistema polacco, nell'ipotesi in cui siamo in possesso di questo tipo di documento aumentiamo esponenzialmente le possibilità di ottenere un decreto "forte" (di cui si dirá piú ampiamente di seguito) con un consistente risparmio di tempo, costi e una maggiore efficacia dell'esecuzione. In alternativa si puó predisporre un documento firmato di pugno e inviato in originale in cui il creditore dichiara che tutte le fatture menzionate devono essere intese come accettate.

### **3) CONTRATTUALISTICA**

Un contratto non debitamente strutturato o che manca di disciplinare aspetti fondamentali non sará idoneo a disciplinare come dovrebbe il rapporto stesso. A tal proposito consigliamo di far predisporre tutta la contrattualistica da specialisti o, se non si puó sostenere una tale spesa per le singole redazioni dei contratti, almeno far predisporre dei draft di contratti standard da avvocati o consulenti legali specializzati in contrattualistica. Essenzialmente possiamo in questa sede dire che è sempre consigliabile inserire nel contratto transfrontaliero:

- la definizione della legge applicabile;
- la scelta della giurisdizione.

Questo per stabilire fin dall'inizio da quale legge il contratto è regolato e chi sará il giudice competente in caso di controversie future.

In alternativa possono essere predisposte delle condizioni generali di contratto che disciplineranno in modo uniforme e dettagliato tutti i rapporti tra le parti. Le condizioni generali possono essere allegate a qualsiasi tipo di accordo e anche per quanto riguarda la loro definizione, è consigliabile avvalersi dell'operato di un esperto.

### **4) GARANZIE DEL CREDITO**

La predisposizione di determinate garanzie del credito facilita il creditore nell'ipotesi di inadempimento. Accanto alle garanzie anche conosciute nel sistema italiano (fideiussione bancaria, assicurazione del credito, cambiale), nel sistema polacco è possibile predisporre una garanzia per atto notarile ai sensi dell'art. 777 codice di procedura civile polacco. Tale garanzia (conosciuta comunemente come "777") consiste in un atto notarile in cui il debitore si obbliga ad essere sottoposto ad esecuzione in caso di inadempimento. In tale atto è inoltre contenuta la somma totale entro la quale il creditore si obbliga.

Tale atto notarile deve contenere:

- la dichiarazione del debitore di volersi sottoporre ad esecuzione;
- la definizione esatta dell'oggetto dell'obbligazione (somme di denaro, beni individuati nel genere e nella specie). Si tratta di casi tassativi, non possono essere compresi nell'oggetto dell'obbligazione obblighi di fare o di omettere.

Nel caso di somme di denaro vi sono degli elementi addizionali:

- ✓ la definizione dell'ammontare del credito, al fine di determinare l'ammontare o con una clausola di valore;
- ✓ la definizione delle condizioni che autorizzano il creditore all'esecuzione;
- ✓ la definizione del termine decorso il quale il creditore può richiedere di apporre la clausola di esecuzione sull'atto notarile.

È necessario sottolineare che la dichiarazione del debitore ha ad oggetto solamente un credito all'interno dell'atto notarile.

## 5) TIPI DI DECRETO INGIUNTIVO IN POLONIA

È essenziale sapere che in Polonia esistono due tipi di decreto ingiuntivo che, per semplificazione, possiamo identificare come decreto ingiuntivo "debole" e decreto ingiuntivo "forte". Tutto quanto spiegato in questa informativa è finalizzato ad ottenere un decreto "forte" il quale, come intuibile, garantisce maggiormente le ragioni del creditore.

### a) Il decreto ingiuntivo "forte"

Sono presupposti per l'emissione di questo tipo di decreto:

- una cambiale;
- una fattura sottoscritta di pugno dal debitore;
- un'intimazione ad adempiere corredata dal riconoscimento del debito da parte del debitore;
- un contratto corredata dalla documentazione comprovante la consegna della merce e la notificazione della fattura.

Il decreto "forte" è emesso a seguito del deposito di un atto di citazione e senza la celebrazione di nessuna udienza. Oltre al pagamento del contributo unificato solamente nell'importo dell'1,25% del valore della causa (anziché del 5%), esso

dá la possibilità di effettuare immediatamente gli atti conservativi sul patrimonio del debitore il quale ha 14 giorni dalla notifica per opporsi.

#### **b) Il decreto ingiuntivo “debole”**

Per l’emissione del decreto ingiuntivo “ debole” è anzitutto necessario versare un contributo unificato del 5% del valore della causa fino a un massimo di 100.000 PLN (circa 25.000 euro). Il decreto debole, a differenza di quello forte, non è immediatamente esecutivo e il debitore può procedere all’opposizione entro 14 giorni dalla notifica.

#### **c) Il processo telematico**

A partire dal 1.1.2010, nell’ordinamento polacco vi è la possibilità di avvalersi del procedimento telematico il cui giudice competente è quello della città di Lublin. Tale procedimento presenta un particolare vantaggio consistente non solamente nel contributo unificato pari all’1,25% del valore della causa, ma non richiede l’allegazione di documentazione (e quindi la relativa traduzione giurata in polacco nel caso di documenti redatti in altre lingue). Questo procedimento è utilizzabile solamente per la richiesta di emissione di decreto “debole” e, nel caso di opposizione, si rimette la causa al giudice competente. Avendo il necessario certificato elettronico, il nostro è uno dei relativamente pochi studi legali in Polonia abilitato a utilizzare il procedimento telematico.

#### **d) Decreti conservativi cautelari**

Sostenendo un costo relativamente esiguo, è possibile richiederde al tribunale un decreto conservativo cautelare sui beni del debitore in presenza dei requisiti di:

- *fumus boni iuris*, cioè la pretesa creditoria deve apparire fondata;
- *periculum in mora*, possibilità che il debitore sarà insolvente.

Successivamente all’emissione di questo tipo di decreto, il tribunale intima (non oltre 14 giorni dal giorno dell’emissione) di intraprendere l’azione legale a pena di decadenza degli effetti cautelari.

### **6) LA FASE DI ESECUZIONE**

Nel sistema polacco la figura dell’Ufficiale Giudiziario presenta una caratteristica totalmente differente da quanto vigente in Italia: l’Ufficiale Giudiziario in Polonia è un libero professionista iscritto al competente Albo individuato in base alla sede della sua attività. Per questo motivo è necessario, in fase esecutiva, costituire un

fondospesa per procedere all'individuazione, al pignoramento e alla successiva vendita dei beni del debitore. L'indicazione di numeri di conto bancario, di beni mobili e immobili intestati al debitore costituisce un preziosissimo aiuto in fase esecutiva. Per investigare sulla situazione patrimoniale del debitore sono esistenti delle apposite agenzie che svolgono delle indagini e degli accertamenti per individuare il patrimonio del debitore.

## **7) IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO**

Con Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, sentenze, decreti, ordinanze e ogni provvedimento con natura decisoria si è creato un sistema piú semplice per poter recuperare crediti all'interno dell'Unione Europea e quindi anche in Polonia. La richiesta certificazione di titolo esecutivo europeo deve essere effettuata all'autorità che ha emanato il provvedimento, ottenutala si può procedere all'esecuzione nel paese straniero senza che sia necessaria alcuna altra formalità . Tuttavia, nello specifico, in Polonia l'esecuzione di un titolo esecutivo europeo dipende dall'emissione della clausola di esecutività. La richiesta di emissione di tale clausola è da presentare al tribunale competente in base alla sede del debitore poichè nel sistema polacco il titolo esecutivo europeo, pur essendo idoneo ad accertare il debito, non è idoneo ad avviare senza la predetta clausola l'esecuzione. La richiesta della clausola di esecutività richiede il deposito di una formale istanza al tribunale e viene concessa in tempi relativamente brevi (un mese circa al massimo).

## **8) PROCEDURA EUROPEA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

Con il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento' si è istituita una procedura europea di ingiunzione di pagamento che rende piú semplici e veloci le controversie internazionali di crediti pecuniari non contestati. Per maggiori informazioni:

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/justice\\_freedom\\_security/judicial\\_cooperation\\_in\\_civil\\_matters/l16023\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16023_it.htm)

Nell'ipotesi in cui un soggetto avvii in Polonia questo procedimento per il pagamento di un credito, è possibile per il presunto debitore opporsi all'ingiunzione attraverso un'atto di opposizione da depositare entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. Nell'opposizione il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

Quando il convenuto si oppone all'ingiunzione europea di pagamento, il procedimento prosegue dinanzi alle giurisdizioni dello Stato membro di origine secondo la procedura civile prevista nell'ordinamento nazionale, a meno che il ricorrente non abbia chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

\* \* \*

Questo breve documento vuole segnare le linee guida per poter garantire le posizioni creditorie-debitorie dei soggetti agenti o aventi interessi con controparti polacche. Per maggiori informazioni o in caso di necessità siamo a Vostra disposizione e reperibili ai seguenti contatti:

**Avv. Adam Morawski, Managing Partner**

Tel: (+48) 22 250 11 22

E-mail: [adam@morawski.eu](mailto:adam@morawski.eu)

**Avv. Alfio Mancani**

LEGALE ASSOCIATO

RESPONSABILE DIPARTIMENTO ITALIANO

Tel: (+48) 22 250 11 22

E-mail: [a.mancani@morawski.eu](mailto:a.mancani@morawski.eu)

Le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche ed aggiornate al momento della pubblicazione. In ogni caso esse non costituiscono un parere legale, il quale potrà essere fornito dai nostri legali esclusivamente su richiesta e con riferimento ad una fattispecie concreta.

Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2012